

PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE DEL 03 MARZO 2018.

IL SINDACO

Premesso che sabato 03.03.2018 dalle ore 14,00, nella frazione di Lugagnano si svolge la sfilata dei carri allegorici che si snoderà lungo via Beccarie, via San Francesco, via Case Nuove, via 26 Aprile, via Cao Prà, via Mancalacqua;

Considerato che tale manifestazione comporterà un considerevole afflusso e concentrazione di persone in spazi ristretti;

Dato atto che nella situazione sopra descritta l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro crea particolare pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto spesso tali bottiglie e bicchieri in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del servizio di nettezza urbana, così che tali cocci costituiscono delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità.

Ritenuto conseguentemente di vietare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti sul percorso della sfilata e a quelli limitrofi, dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 03.03.2018 la vendita di bevande di asporto in contenitori di vetro o lattine, compresi alcoolici e super alcoolici, nonché la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande in contenitori di vetro o lattine limitatamente agli orari sopra indicati.

Ritenuto inoltre di vietare la detenzione e l'assunzione, nelle vie interessate dalla sfilata, di bevande di qualsiasi genere compresi alcoolici e super alcoolici in contenitori di vetro o lattine.

Rilevato inoltre che durante le precedenti sfilate di carnevale si sono verificati episodi di molestie e danneggiamenti a persone e cose dovuti all'utilizzo di bombolette spray contenenti schiume o simili;

Considerato conseguentemente di vietare, dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 03.03.2018, l'utilizzo di qualsiasi tipo di bombolette spray, contenenti schiume o simili, per imbrattare, anche se solo per scherzo, persone o cose;

Visti:

- il R.D. 18.06.1931 n. 773;
- l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
- la Legge 24 novembre 1981 n.689;

Comunicato preventivamente il testo della presente Ordinanza al Prefetto di Verona, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18.03.200 n.267

ORDINA

nel giorno 03.03.2018 dalle ore 12,00 alle ore 19,00, nella frazione di Lugagnano:

- **Il divieto agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il percorso della sfilata e nelle zone limitrofe di vendere e somministrare bevande da asporto, compresi alcoolici e super alcoolici in contenitori di vetro o lattine;**
- **Il divieto di accedere nelle vie interessate dalla sfilata con bottiglie o contenitori in vetro o lattine;**
- **Il divieto, lungo il percorso della sfilata e nelle zone limitrofe, l'utilizzo di qualsiasi tipo di bombolette spray contenenti schiume o simili per imbrattare, anche se solo per scherzo, persone o cose.**

Le violazioni al presente provvedimento, fatta salva l'azione penale per i fatti previsti dal Codice Penale, verranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, nonché la confisca di quanto illecitamente utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n.689

Il presente provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza a mezzo dell'affissione all'Albo Pretorio, a mezzo di comunicazione, da parte degli organizzatori, alle persone presenti alla sfilata tramite altoparlanti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Mazzi Gianluigi